

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Cassazione civile, Sezioni Unite, 28.3.2014, n. 7305**

**Difese di carattere petitorio contro domanda dell'attore di natura personale: si trasforma la domanda?**

di **Giulio SPINA\***

*Le difese di carattere petitorio opposte ad un'azione di rilascio o consegna non determinano la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale, la quale, peraltro, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene già trasmesso alla controparte in forza di un negozio come il comodato o la locazione e non può surrogare, eludendo il relativo rigoroso onere probatorio, l'azione di rivendicazione che deve essere proposta quando la domanda sia diretta ad ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titolo.*

---

\* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile; Coordinatore Redazionale La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile e Navigatore settimanale del diritto.

## 1. Il Caso

Veniva proposta un'**azione di rilascio di un immobile**.

Il convenuto proponeva, **in via riconvenzionale, un'azione di rivendicazione sostenendo, in particolare, di avere usucapito l'immobile in questione**.

La Corte d'appello – riformando la pronuncia del tribunale che aveva accolto la domanda attorea e, quindi, condannato il convenuto al rilascio dell'immobile – **rigettava la domanda proposta dall'attore** in quanto, rilevano i Giudici di secondo grado, questi **non aveva dato prova del suo diritto di proprietà** sul bene in questione. In pratica, quindi, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'assunto del convenuto di avere usucapito l'immobile avesse trasformato la natura della domanda proposta dall'attore (da azione di rilascio ad azione di rivendicazione).

Detta decisione viene impugnata dinnanzi alla Suprema Corte di cassazione. L'originario attore denuncia infatti come la propria domanda sia stata arbitrariamente mutata dalla Corte d'appello da personale in reale; e ciò per l'incongrua ragione del carattere petitorio delle difese che all'originaria domanda di rilascio erano state opposte in via riconvenzionale dal convenuto.

## 2. La questione sottoposta alla Suprema Corte

Il problema sottoposto all'attenzione dei Giudici di legittimità consiste, quindi, nella questione **se le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna comportino o meno la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale**.

In generale, basti al riguardo essenzialmente ricordare come le azioni petitorie siano quelle azioni poste a difesa del diritto di proprietà fatte valere (solo) dal titolare del diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento). In particolare, l'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c. l'azione per mezzo della quale il proprietario di un bene "*può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene*"; è quindi quell'azione, come tradizionalmente definita dalla dottrina, concessa a favore di colui che si afferma proprietario di un bene ma, non avendone il possesso, ne pretende la consegna da parte di colui che lo possiede o detiene<sup>1</sup>.

Legittimato attivo è, quindi, colui che sostenga di essere proprietario del bene, senza tuttavia trovandosene nel possesso. Questi, quindi, in conformità al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., è tenuto a provare in giudizio il suo diritto. Legittimato passivo è, invece, alla luce del disposto di cui al richiamato art. 948 c.c., colui che, al momento della domanda proposta in giudizio, possieda o detenga la cosa in questione. Si tratta quindi di un'azione di carattere reale: essa, come illustrato dalla giurisprudenza di legittimità, è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene, ed è volta ad ottenere il

---

<sup>1</sup> Si veda, tra gli altri, FERRERI, *Rivendicazione* (voce), in *Digesto, disc. priv. (sez. civ.)*, XVIII, Torino, 1998, 89 e ss.

riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso<sup>2</sup>. L'azione di restituzione, invece, presuppone che il proprietario, anche in questo caso privo del possesso del bene, abbia un diritto alla restituzione del medesimo; diritto, in tale ipotesi, però, come evidenziato in dottrina, nascente da un rapporto contrattuale (ad esempio restituzione per finita locazione), dal che discende in tal caso non occorre la prova del diritto di proprietà, ma solo quella del rapporto obbligatorio da cui deriva l'obbligo di restituzione<sup>3</sup>. Si tratta quindi di un'azione personale: l'azione in discorso è infatti fondata sull'inesistenza, o sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa<sup>4</sup>. diversamente dall'azione di rivendicazione, l'attore che domandi la restituzione del bene non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, essendo sufficiente (e necessario) che questi dimostri l'insussistenza del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto.

Con riferimento alla questione in parola la giurisprudenza di legittimità non sempre è stata univoca, sicché alla luce degli emersi contrasti giurisprudenziali, la causa è stata assegnata alle Sezioni Unite.

La rilevanza pratica della questione in discorso appare evidente, soprattutto con riferimento alla tematica del riparto degli **oneri probatori gravanti sulle parti**.

Difatti, nel caso in cui si accedesse alla **tesi positiva** sostenuta dalla Corte d'appello, gli oneri probatori richiesti dall'azione di rivendicazione graverebbero in capo all'attore il quale, quindi, si troverebbe in sostanza a dover fornire la prova del suo diritto di proprietà sulla cosa posseduta dal convenuto.

Diversamente, aderendo alla **tesi negativa** sostenuta dal ricorrente (secondo cui le difese di carattere petitorio opposte in via riconvenzionale ad un'azione di rilascio o consegna non possono comportare la trasformazione in reale della domanda proposta, e mantenuta ferma dall'attore, come personale), sarà il convenuto, in ragione della domanda riconvenzionale proposta, a dover fornire la prova del suo diritto di proprietà sulla cosa dallo stesso posseduta, mentre in capo all'attore resteranno gli oneri probatori connessi all'azione di restituzione (quindi di natura personale) che ha proposto.

### **3. La soluzione di Cassazione civile, Sezioni Unite, 28.3.2014, n. 7305**

Con la pronuncia in parola, le Sezioni Unite forniscono all'interrogativo in questione **risposta negativa**, ribadendo quindi che il destinatario di un'azione personale di restituzione può sì contrastarla con eccezioni o domande riconvenzionali anche di carattere petitorio; ciò, tuttavia, senza dar luogo ad alcuna *mutatio o emendatio libelli*<sup>5</sup>: **le difese di carattere petitorio opposte**

---

<sup>2</sup> In tal senso si veda, tra le altre, Cass. civ. 27.1.2009, n. 1929.

<sup>3</sup> TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XVI ed., Giuffrè, Milano, 1999, pag. 320.

<sup>4</sup> In tal senso si veda, tra le altre, Cass. civ. 27.1.2009, n. 1929.

<sup>5</sup> Per Sul punto si ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che si ha *mutatio libelli* quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia (Cass. civ., 23.1.2012, n. 867).

**a un'azione di rilascio o consegna non comportano quindi la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale.** Di conseguenza, ciascuna parte (attore e convenuto), resterà gravata degli oneri probatori connessi all'azione esperita (nella specie, quelli relativi all'azione personale di restituzione in capo all'attore, e quelli concernenti l'azione petitoria in capo al convenuto).

#### **4. Le argomentazioni della decisione**

##### **4.1. Azione di restituzione ed azione di rivendicazione**

Le Sezioni Unite procedono, innanzitutto, ad illustrare le **differenze tra le due azioni** sopra richiamate: l'azione di restituzione (avanzata nella specie dall'originario attore) e l'azione di rivendicazione (avanzata, in via riconvenzionale, dal convenuto).

La tematica assume particolare rilievo in quanto, sebbene l'azione di restituzione sia connotata da personalità e relatività, mentre quella di rivendicazione da realtà e absolutezza, entrambe – osservano i Giudici di legittimità – appaiono accomunate dallo scopo pratico di ottenere la disponibilità materiale di un bene della quale si è privi. Ciò posto, dal punto di vista pratico, la *causa petendi* della prima azione consiste essenzialmente nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti mentre, nell'azione di rivendicazione, nella proprietà del bene di cui si chiede la restituzione. Come noto, infatti, la *causa petendi* consiste in quei fatti ed elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda la cui esposizione è richiesta a norma dell'art. 163, c. 3, numero 4 nell'atto di citazione<sup>6</sup>. Ci si riferisce, dunque, al titolo della domanda e della causa<sup>7</sup>, ovvero alla fattispecie costitutiva del diritto dedotto in giudizio<sup>8</sup>. Differenti, quindi, sono le ragioni giuridiche ed i fatti giuridici dedotte a fondamento del diritto sostanziale fatto valere con l'azione di restituzione e con quella di rivendicazione<sup>9</sup>. L'oggetto del giudizio, di conseguenza, è diverso: nel primo caso si tratta di una prestazione di dare derivante da un rapporto di carattere obbligatorio nel secondo caso, invece proprio del diritto di proprietà.

Quanto esposto dai Giudici di legittimità può essere schematizzato nella tabella che segue.

	<b>azione di restituzione</b>	<b>azione di rivendicazione</b>
--	-------------------------------	---------------------------------

<sup>6</sup> Sul punto si veda SPINA, *Commento all'art. 163 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, II ed., Cedam, Padova, 2013, pag. 302.

<sup>7</sup> In argomento di veda COMOGLIO, in COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, Bologna, 1998.

<sup>8</sup> In questi termini si veda LUISO, *Diritto processuale civile*, Vol. I, *Principi generali*, Milano, 2011, pag. 199.

<sup>9</sup> Si osservi, peraltro, come autorevole dottrina abbia illustrato che la *causa petendi*, intesa dalla giurisprudenza come elemento idoneo a caratterizzare la domanda proposta (si veda al riguardo Cass. n. 2511/77), consista per l'attore, in linea di massima, in una prima evidente barriera preclusiva con riferimento al prosieguo del processo. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Vol. 2, *Il processo ordinario di cognizione*, Torino, 2009.

<b>Scopo pratico</b>	ottenere la disponibilità materiale del bene	ottenere la disponibilità materiale del bene
<b>Causa petendi</b>	sussistenza di un rapporto obbligatorio	proprietà del bene
<b>Azione connotata da</b>	personalità e relatività	realità e assolutezza
<b>Oggetto del giudizio</b>	prestazione di dare	diritto di proprietà

#### 4.2. Gli orientamenti interpretativi ed il riparto degli oneri probatori

Evidenti appaiono le conseguenze di tali specifiche con riferimento al concreto **riparto dell'onere della prova** in capo alle parti.

Nell'**azione di rivendicazione**, infatti, proprio con riferimento al diritto di proprietà l'attore deve dare la cd. *probatio diabolica*: l'attore – illustra la Suprema Corte – deve fornire la prova in giudizio dell'**acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo**<sup>10</sup>.

Pertanto, accedendo alla **tesi positiva** (quella sostenuta dalla Corte d'appello secondo cui le difese di carattere petitorio opposte dal convenuto all'originaria azione di rilascio comporterebbero la trasformazione in reale di tale domanda), l'attore si troverebbe a dover fornire la prova del suo diritto di proprietà sulla cosa posseduta dal convenuto<sup>11</sup>. Secondo tale orientamento, quindi, le ragioni dominicali fatte valere dal convenuto avrebbero anche l'effetto di modificare in azione di rivendicazione quella di restituzione esercitata dall'attore, con la conseguenza pratica che questi verrebbe ad essere quindi gravato dell'onere di fornire la *probatio diabolica*, per poter ottenere il rilascio o la consegna del bene.

Aderendo invece all'**opposta tesi**, quella **negativa** (sostenuta nella specie dall'originario attore, poi ricorrente in cassazione secondo cui dalle ragioni dominicali fatte valere dal convenuto non potrebbe derivare l'effetto di modificare in azione di rivendicazione quella di restituzione esercitata dall'attore<sup>12</sup>), l'originaria domanda di restituzione proposta dall'attore andrà respinta non perché la *probatio diabolica* non sia stata data dall'attore, ma, invece, ove questa sia stata fornita dal convenuto, il quale "con le sue deduzioni se ne era accollato l'onere, proponendo, egli sì, in via riconvenzionale, un'eccezione o azione di carattere reale".

#### 4.3. L'orientamento confermato dalle Sezioni Unite

Tra i due orientamenti ora richiamati, la pronuncia in commento sceglie di **privilegiare il secondo (tesi negativa)**, ribadendo pertanto che le difese di carattere petitorio opposte ad un'azione di rilascio o consegna non

<sup>10</sup> Acquisto, precisano i Giudici, "che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi"

<sup>11</sup> Per tale orientamento si veda Cass. civ. n. 10073/91, Cass. civ. n. 5397/98, Cass. civ. n. 6403/98 e Cass. civ. n. 11774/06.

<sup>12</sup> Per tale orientamento si veda Cass. civ. n. 13605/00, Cass. civ. n. 2908/01, Cass. civ. n. 4416/07, Cass. civ. n. 1929/09, Cass. civ. n. 26003/10 e Cass. civ. n. 884/11).

determinano la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale.

Le Sezioni Unite, infatti, osservano che tale orientamento appare maggiormente coerente con i basilari principi di disponibilità e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che governano il processo civile<sup>13</sup>.

In particolare, alla luce di tali principi, illustra in particolare la Cassazione:

- quanto alle parti, ad esse compete:
  - a. la formulazione delle richieste;
  - b. la deduzione delle relative ragioni;
  - c. l'allegazione dei fatti su cui esse si fondano;
- quanto al giudice, ad egli è vietato di pronunciarsi al di fuori o oltre i limiti delle domande come effettivamente proposte.

Peraltro, le *mutatio* o *emendati libelli* sono come noto consentite all'attore solo nei ristretti limiti stabiliti dall'art. 183 del codice di rito<sup>14</sup>.

Diversamente argomentando, inoltre, la mutazione della domanda di restituzione in azione reale di rivendicazione determinerebbe, come visto, anche la conseguenza pratica di addossare in capo all'attore un compito probatorio "*particolarmente pesante*", per assolvere il quale - precisano le sezioni unite - "*egli non era tenuto ad approntarsi*".

La tesi respinta dalla Cassazione, inoltre (quella secondo cui le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna comporterebbero la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale), si poggia essenzialmente sull'argomento secondo cui sussisterebbe in capo al giudice il dovere di decidere sulla sussistenza del diritto di proprietà vantato da una parte e negato dall'altra. Tale affermazione, precisano le Sezioni Unite alla luce sulla scorta delle argomentazioni ora richiamate, non appare poter condurre a giustificare la tesi contestata.

Tutto ciò considerato, va quindi ribadito che se il destinatario di un'azione personale di restituzione sceglie (come nella specie avvenuto) di contrastarla con eccezioni o domande riconvenzionali di carattere petitorio ciò, non potendo dar luogo ad una *mutatio* o *emendati libelli* non consentita dall'art 183 c.p.c., **non determina la trasformazione in reale dell'originaria azione di carattere personale proposta dall'attore**: dal piano dei diritti relativi di natura obbligatoria sul quale l'interessato ha inteso porre la sua pretesa, quindi, illustrano le Sezioni Unite in commento, "*questa non può dunque essere dislocata, per iniziativa altrui, nel campo dei diritti assoluti di natura reale*".

#### 4.4. La corretta qualificazione giuridica della domanda

Ciò posto, la pronuncia in commento precisa altresì che resta comunque salvo il **potere del giudice di dare l'esatta qualificazione giuridica delle domande proposte dalle parti**<sup>15</sup>; ciò, in particolare, anche in difformità dalla

<sup>13</sup> Sul principio della necessaria simmetria tra chiesto e pronunciato si rimanda a VIOLA, *Diritto processuale civile - Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi*, Cedam, Padova, 2013, pagg. 43 e ss.

<sup>14</sup> In argomento si rimanda a VIOLA, *L'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.*, Giuffrè, Milano, 2011.

<sup>15</sup> In pratica, come chiaramente illustrato in dottrina, "*la parte chiede una pronuncia al giudice che deve rispondere su quanto richiesto e non andare oltre (ultra petitum), ex art. 112 c.p.c.*" e "*il giudice deve rispondere alla domanda in senso sostanziale, potendo modificare*

qualificazione dalle stesse prospettate; In ogni caso, però, il giudice è tenuto a compere detta operazione sempre alla stregua:

- dei fatti allegati;
- delle ragioni esposte;
- delle richieste formulate.

Sulla scorta di tali argomentazioni, le Sezioni unite passano poi ad analizzare la problematica relativa all'individuazione del corretto fondamento delle azioni personali di restituzione. In particolare, i Giudici affrontano la seguente questione: se sia **inquadrabile nella domanda di restituzione o in quella di rivendicazione l'azione esercitata nei confronti di chi non accampa alcun titolo a giustificazione della disponibilità materiale del bene oggetto della controversia.**

Sul punto due sono gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

Secondo una prima tesi interpretativa, il possibile fondamento delle azioni personali di restituzione sarebbe ravvisabile *"nell'invalidità oppure nell'esaurimento, per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via, del rapporto di natura obbligatoria in base al quale il convenuto aveva conseguito la detenzione del bene"*<sup>16</sup>. Altre volte, poi, in alternativa a queste ipotesi, è stato inserito nel novero dei presupposti delle azioni di restituzione anche quello dell'*"assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto"*<sup>17</sup>.

Le sezioni unite, però, aderiscono all'opposto orientamento secondo cui non è azione di restituzione, ma di rivendicazione, quella *"con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto"*<sup>18</sup>.

La pronuncia in commento, quindi, osserva che, invero, l'azione personale di restituzione appare destinata ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione: quella di *"ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto"*, in forza di negozi (quali ad esempio la locazione, il comodato o il deposito) che *"non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario"*.

Da ciò consegue che **l'azione di restituzione, di natura personale, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene**

---

*la qualificazione giuridica del fatto al fine proprio di rispondere alla domanda sostanziale".* VIOLA, *Diritto processuale civile - Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi*, Cedam, Padova, 2013, pag. 28.

<sup>16</sup> In tal senso si veda Cass. Civ. 11.7.1981, n. 4507, Cass. Civ. 7.1.1983, n. 120, Cass. Civ. 8.7.1983, n. 4589, Cass. civ. 28.1.1985, n.439 Cass. civ. 30.11.1987, n.7162, Cass. civ. 26.6.1991, n.7162, Cass. civ. 19.7.1996, n. 6522, Cass. civ. 19.2.2002, n. 2392, e Cass. Civ. 4.7.2005, n. 14135

<sup>17</sup> In tal senso si veda Cass. civ. 5.4.1984, n. 2210, Cass. civ. 12.10.2000, n. 13605, Cass. civ. 27.2.2001, n. 2908, Cass. civ. 10.12.2004, n. 23086, Cass. civ. 26.2.2007, n. 4416, Cass. civ. 23.12.2010, n. 26003 e Cass. civ. 24.7.2013, n. 17941.

<sup>18</sup> In questi termini si veda Cass. civ. n. 14135/05 e Cass. civ. n. 705/13.

**nell'assenza anche originaria di ogni titolo.** In tal caso, infatti, la domanda proposta è tipicamente di rivendicazione. Domanda che ha il suo fondamento *"non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes"*. Diritto del quale, quindi, occorre che venga data la piena dimostrazione.

Ciò considerato in linea di principio, i Giudici illustrano che nel **caso di specie** l'originaria domanda proposta dall'attore doveva essere qualificata come di rivendicazione e non di restituzione; ciò in quanto nella specie l'originario attore, nell'atto introduttivo:

- si affermava proprietario dell'immobile;
- deduceva che la venditrice già in precedenza ne aveva consegnato le chiavi in via precaria a un terzo, il quale a sua volta le aveva abusivamente date al convenuto;
- deduceva la totale mancanza ab origine di ogni titolo giustificativo della detenzione del convenuto
- chiedeva la condanna di costui *«all'immediato rilascio di detto immobile da egli detenuto sine titolo»*.

In conclusione, sebbene non possa essere condivisa la tesi della trasformazione in reale, in conseguenza delle difese di carattere petitorio proposte dal convenuto, della domanda personale di rilascio avanzata dall'attore, nella specie **l'originaria domanda attorea andava in realtà qualificata come di rivendicazione** (e quindi di carattere reale e non personale); da ciò consegue che la sentenza d'appello, respingendo la domanda per la mancata prova della proprietà dell'attore, ha, sebbene con motivazione – come esposto – non corretta, in realtà pronunciato in maniera conforme al diritto.